

CONVENZIONE

COLLABORAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

Tra

L’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (d’ora in avanti denominata “Azienda”) con sede in Roma, via dell’Amba Aradam 9, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Frittelli

e

L’Associazione Gruppo Archeologico Romano O.N.L.U.S. (d’ora in avanti denominata “Associazione”), con sede in Roma, Via Contessa di Bertinoro 6, nella persona del Presidente e Rappresentante legale Dott. Gianfranco Gazzetti

PREMESSO

- che l’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata dispone di un proprio patrimonio ai sensi dell’art.5 del Decreto Legislativo n.502/92 e s.m.i., secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all’art.830, secondo comma, del Codice Civile;

- che la stessa, sin dalla sua costituzione, ha curato la conservazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio mobile ed immobile sottoposto a vincolo di tutela, nelle modalità del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 (Codice Beni Culturali) e che negli anni ha promosso attività finalizzate ad ampliare la conoscenza dei beni presenti nel proprio territorio;

- che il Gruppo Archeologico Romano è una associazione di volontariato fondata nel 1963 da Ludovico Magrini, e sin dalla sua nascita ha operato nell’ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, paesaggistico ed ambientale in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, le Soprintendenze, gli Enti locali e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe e complementari;

- che l’Associazione, riconosciuta dal 1997 come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato e nell’elenco delle Organizzazioni di volontariato del Dipartimento di Protezione Civile;

- che l’Associazione, al fine di contribuire alla promozione e piena conoscenza dei suddetti siti archeologici, è disponibile a fornire gratuitamente attrezzatura didattica consistente in pannelli didattici, autoportanti, depliant, e visite guidate programmate, avvalendosi del contributo dei propri soci più qualificati e di quelli più attivi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Scopo della presente Convenzione è quello di proseguire l'azione di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico ed architettonico di proprietà dell'Azienda attraverso attività di divulgazione e conoscenza dei propri siti, nonché di attività di volontariato finalizzate alla manutenzione ordinaria degli stessi.

2. L'attività dell'Associazione pertanto prevede:

- organizzazione di visite guidate, seminari, giornate di studi ed eventi;
- sviluppo di progetti ed attività di ricerca;
- coinvolgimento delle Università e delle scuole di ogni ordine e grado;
- organizzazione di eventi di apertura;
- manutenzione ordinaria delle aree: ripulitura (pulizia e sanificazione) e valorizzazione;
- attività di restauro da parte di restauratori specializzati, il cui curriculum sarà sottoposto alla Soprintendenza e deve prevedere in prima istanza la formazione di cui al D.M. 87/2009, e nel rispetto degli artt. 29 c.6 e 182 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., deve possedere le competenze di cui all'art.1 del D.M. 86 del 26 maggio 2009;

Qualunque intervento come sopra descritto dovrà essere concordato con il Direttore della UOC Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare-Storico che curerà l'organizzazione dello stesso.

3. Salvo quanto potrà essere definito successivamente tra le parti per specifici eventi:

- le attività dell'Associazione verranno svolte sempre sulla base delle sole disponibilità dei volontari coinvolti e a titolo gratuito;
- le attività ricomprese nella presente Intesa non comporteranno alcun onere a carico dell'Azienda, a fronte dell'assunzione di nessun impegno vincolante da parte dell'Associazione, nonché trattasi di attività di volontariato

4. L'Azienda, previa valutazione delle richieste inviate dall'Associazione, si rende disponibile a rilasciare gli eventuali permessi necessari ed il patrocinio gratuito per le iniziative richiamate nel presente documento.

5. Le attività sopra descritte sono aperte a tutti i cittadini e potranno essere svolte dall'Associazione anche insieme ad altre realtà associative, purché accomunate dalla medesima ispirazione e obiettivo finale, nonché previa autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

Art. 2 Programmazione attività

Il programma, concordato tra le parti contraenti e definito con il Direttore di U.O.C. Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare-Storico si articola come segue:

1. apertura programmata con visite guidate dei siti storici;
2. produzione e collocazione in loco di pannelli didattici autoportanti;

3. produzione di materiale informativo e didattico;

Per le attività di promozione e ufficio stampa l'Associazione si avvale degli uffici dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata.

Tutte le attività citate sono visionate ed approvate dalla Direzione della U.O.C. Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare-Storico.

Le attività dei punti 2 e 3 , per quanto attiene ai costi, non sono in nessun caso a carico dell'Azienda Ospedaliera, ma a carico dell'Associazione Gruppo Archeologico Romano APS.

Art. 3

Durata

La convenzione ha validità di due anni dalla sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile.

Art. 4

Obblighi e Responsabilità

L'Associazione garantirà la copertura assicurativa contro gli infortuni per la responsabilità civile contro terzi utilizzando la forma dell'associazione temporanea dei visitatori

Art. 5

Modifiche alla Convenzione

Le Parti convengono, espressamente, che ogni variazione e/o modificazione della presente Convenzione dovrà essere approvata mediante atto scritto.

La mancata applicazione, anche reiterata, di una o più pattuizioni stabilite nelle clausole contemplate dalla presente Convenzione, non potrà interpretarsi quale abrogazione tacita delle stesse.

Art. 6

Comunicazioni

Ogni comunicazione o richiesta, riferibile alla presente convenzione, dovrà essere effettuata per iscritto all'altra Parte presso le sedi, così come indicate in epigrafe, o presso altro indirizzo comunque comunicato per iscritto dalla Parte interessata.

Art. 7

Responsabilità

In nessun caso una Parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 8

Gerarchia delle norme regolatrici e disciplina applicabile

I rapporti tra le Parti sono regolati in via gradata:

- dalle clausole del presente atto, nonché dai documenti richiamati in ogni parte del medesimo;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia di contratti ed accordi di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al punto precedente.

Art. 9

Risoluzione

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, avranno facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C. , in caso di mancato o inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni nella stessa previste.

Inoltre, la presente Convenzione si considererà risolta nel caso il cui le Parti:

- adottino un comportamento contrario ai doveri di correttezza e di diligenza nell'esecuzione della presente Convenzione;
- compiano fatti e/o atti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna.

Art. 10

Oneri fiscali derivanti dalla presente convenzione

Il presente accordo, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, soltanto in caso d'uso.

Art. 11

Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le Parti aderenti alla presente Convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 12

Privacy

Le Parti si obbligano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza prescritti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i e dal GDPR UE 2016/697, pertanto, i dati ritenuti personali, indispensabili per l'attività oggetto della presente Convenzione, saranno esclusivamente utilizzati per l'integrale esecuzione della stessa.

Art. 13
Trattative

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattative, interamente ed in ogni singola sua parte.

Non trovano, quindi, applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima da parte dei due attori convenuti.

Per l'approvazione generale ed accettazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Ospedaliera
San Giovanni-Addolorata

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Frittelli

Per il Gruppo Archeologico Romano APS

Il Presidente
Dott. Gianfranco Gazzetti
